

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 329

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni alla legge
23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 20 della legge 3 febbraio
2003, n. 14)*

Trasmesso alla Presidenza il 22 gennaio 2004

Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, legge comunitaria 2002, per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, legge comunitaria 2002, ed in particolare l'articolo 20;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche della legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione alla causa tra la Commissione delle Comunità europee e la Repubblica italiana C-32/02)

1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 15 bis e di cui all'articolo 5, commi da 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 8.

1 ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto."

2. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori di cui ai medesimi commi intendano cessare l'attività."